

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2285)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4176)

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1962*

**Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati
del Ministero della sanità**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

Carriera direttiva:

Servizi centrali e periferici - medici.
Servizi centrali e periferici - veterinari.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - guardie di sanità.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non può superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1.

L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26

settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206.